

## ***Sostenibilità e insostenibilità delle condotte sessuali nella repubblica romana***

Per lungo tempo le molteplici espressioni dell'affettività e della sessualità maschile sono state solo sfiorate ma mai pienamente analizzate dalla letteratura storico-giuridica in generale, e da quella romanistica in particolare, probabilmente per via di preconcetti culturali e ideologici, nonché di una tendenza a proiettare sull'esperienza romana le concezioni moderne in tema di omosessualità.

Consapevole che lo studio della sessualità maschile antica non possa essere ricondotto all'interno degli schemi attuali senza tradirne mutevolezza e complessità, il lavoro di Carlo De Cristofaro abbandona inutili tentativi di modernizzazione e aspira a dimostrare come nell'esperienza giuridica romana, nell'arco temporale considerato – che va dall'età monarchica alle soglie del principato –, la sessualità maschile sia stata interpretata come categoria ampia, onnicomprensiva di tutte le mutevoli sfaccettature che i rapporti tra *viri* potevano assumere.

Strutturalmente, il volume si compone di due parti: la prima, in cui l'indagine è condotta in relazione al periodo monarchico; la seconda, sviluppata in quattro capitoli, concentra l'analisi su testimonianze di età repubblicana. A corredo, una breve introduzione e una conclusione sulle future prospettive di ricerca.

L'a. tratteggia in sintesi (*Introduzione*, pp. 1-38) le origini della categoria 'omosessualità' da rintracciarsi, soprattutto, negli studi ottocenteschi di matrice tedesca, a carattere sociologico e psicoanalitico, nei quali i rapporti diversi da quelli eterosessuali erano visti come pratiche aberranti e immorali, da curare ed eliminare. La repressione penale e l'avversione comune, per lungo tempo, hanno impedito che l'omosessualità fosse oggetto di studi giuridici e sociali: una svolta nella ricerca scientifica si è verificata solo negli anni '80 del XX secolo, quando i cambiamenti sociali e di costume hanno aperto la strada ad un approccio obiettivo al tema; in Italia fra i romanisti le prime trattazioni diffuse sono costituite dagli studi di Manfredini<sup>1</sup> e soprattutto di Dalla<sup>2</sup> e Cantarella<sup>3</sup>.

Dopo una panoramica introduttiva, l'a. nel primo capitolo, *Echi delle origini* (pp. 58-138), evidenzia la mancanza per la Roma arcaica di fonti dalle quali poter desumere

\* A proposito di Carlo De Cristofaro, *Inpudicus. Il diritto romano di fronte al prisma della sessualità maschile dalle origini al principato*, L'Arte del diritto – Collana diretta da Luigi Garofalo 50, Jovene Editore, Napoli 2022, pp. XVI-393, ISBN 9788824327480.

<sup>1</sup> A.D. Manfredini, 'Qui commutant cum feminis vestem', in *RIDA*. XXXII, 1985.

<sup>2</sup> D. Dalla, *Ubi Venus mutatur. Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano 1987.

<sup>3</sup> E. Cantarella, *Etica sessuale e diritto. L'omosessualità maschile a Roma*, in *Rechtshistorisches Journal*, VI, 1987; Ead., *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Milano 1988 [= ult. ed. Milano 2021]; Ead., *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma 1981 [= ult. ed. Milano 2019]; Ead., *L'amore è un dio. Il sesso e la 'polis'*, Milano 2007; Ead., *Dammi mille baci. Veri uomini e vere donne nell'antica Roma*, Milano 2009; Ead., *Diritto e società in Grecia e a Roma. Scritti scelti*, a c. di A. Maffi, L. Gagliardi, Milano 2011.

l'atteggiamento dell'ordinamento giuridico rispetto ai comportamenti sessuali maschili, soprattutto se non orientati alla procreazione o ad attitudini eterosessuali<sup>4</sup>. Tale assenza potrebbe spiegarsi, secondo l'a., considerando la rilevanza che veniva riconosciuta, specie nell'organizzazione sociale delle origini, al vincolo matrimoniale: di fatti l'assenza di testimonianze interessa non solo le unioni omosessuali, ma più in generale i rapporti sessuali non finalizzati ad unioni matrimoniali e alla riproduzione. Si decide quindi di analizzare alcune fonti più tarde che sul tema rimandano alla Roma delle origini, dalle quali è possibile desumere una sorta di «protocollo di onorabilità sessuale» (p.36) cui i Romani dovevano attenersi per non incorrere nel biasimo sociale. Muovendo da alcuni versi dell'*Eneide*, si sottolinea come la *virilitas*, nei suoi tratti peculiari, si sostanzia in tre precetti fondamentali che l'a. procede ad analizzare. Il primo elemento è costituito dal dominio che il *civis* deve esercitare sui sottoposti alla sua *manus* o *potestas*: la fragilità non può considerarsi un connotato dell'uomo romano, che, al contrario, deve sempre mostrarsi ed agire con forza, predominanza e potere in ogni aspetto della vita, anche quello sessuale. Il secondo elemento, che si pone come corollario del primo, è l'oggetto di sottomissione sessuale, che non può essere rappresentato dai *cives*, né dai *pueri*, che, fin dalla più tenera età, devono essere educati a non lasciarsi sottomettere. Attiene alle caratteristiche del partner l'ultimo precetto fondante il canone della virilità romana: se per la donna non sono necessarie precisazioni, in quanto naturalmente predisposta al *patis*, al contrario quando il *vir* si accompagna ad un uomo, è preferibile che quest'ultimo assuma portamento e sembianze delicate ed effemminate, che giustifichino la sua propensione a lasciarsi dominare. Espressioni ricorrenti nelle fonti, quali *inpudicus*, *pathicus*, *cinaedus*, *amicus* rinviando ad un giudizio, anche morale, di condanna sociale verso atteggiamenti che compromettono quelle qualità virili – estrinsecantesi nell'esercizio della forza e della potenza – che ciascun cittadino romano deve possedere ed esercitare in ogni ambito, sia nella sfera pubblica che in quella privata. Tali precetti, che caratterizzarono il contesto delle origini e di gran parte dell'età repubblicana, potrebbero però essere fortemente condizionati e ridimensionati a seguito di un'analisi più neutra delle fonti. Così, dopo aver esaminato i diversi elementi che compongono la virilità romana delle origini, l'a. procede indagando – nella seconda parte dello studio – in che modo tale canone si sia o meno conciliato con i diversi aspetti della sessualità in età repubblicana.

Nel primo capitolo ('*Pudicitia*'. "*Virorum pariter ac feminarum praecipuum firmitamentum*"), pp. 139-204) si procede alla ricostruzione della storia giuridica della sessualità maschile. L'a. parte da una breve analisi della nozione di *pudicitia*<sup>5</sup>, che si sostanzia

<sup>4</sup> G. Gulina, *Unioni omosessuali e diritto romano*, in *APG*. V, 2016, 117 ss.; J. Urbanik, *On the Uselessness of It All: The Roman Law of Marriage and Modern Times*, in *Fundamina* 20.2, 2014, 946 ss.

<sup>5</sup> Sulla *pudicitia*, *ex multis*, V. D'Agostino, *I concetti di 'pudore' e 'pudicizia' negli scrittori antichi*, in *RSC*. XVII, 1969; G. Radke, voce *Pudicitia*, in *PWRE*. XII, Stuttgart 1980, 1942 ss.; N. Loraux, *Che cos'è una dea?* in G. Duby, M. Perrot (a c. di), *Storia delle donne I. L'antichità*, Bari 1991, 13-55; R. Fiori, '*Materfamilias*', in *BIDR*. XCVI-XCVII, 1993-1994; F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna 2002; F. Botta, '*Per vim inferre*'. *Studi su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino*, Cagliari 2004; R. Langlands, *Sexual Morality in*

in «una morigeratezza dei costumi (soprattutto sessuali), in uno stile di vita sobrio e misurato, nella fedeltà coniugale» (p.66), per poi procedere all'esame di alcuni episodi tratti dall'opera di Valerio Massimo, che si prestano ad una interpretazione storica della *puđicitia*. Dagli aneddoti dello storico romano, la *puđicitia* – in quel momento di particolare tensione che connota la fase finale della vita della *res publica* – emerge come virtù dotata di un particolare valore simbolico e didattico: essa non solo accomuna tutti gli esseri umani, ma al tempo stesso ricollega la *civitas* – nella sua valenza fondativa – ai *mores maiorum*. I tredici *exempla* tratti dal sesto libro dei *Facta et dicta memorabilia* sono suddivisi dall'a. in quattro gruppi, sulla base della condotta oggetto di riprovazione: violazione della *puđicitia* per violenza; tentata o parziale compromissione della *puđicitia*; *inpuđicitia* conclamata o fondatamente sospetta; episodi misti. Gli aneddoti del primo e dell'ultimo gruppo sono però esclusi dall'indagine perché, come chiarisce l'a., nel primo ricade un unico episodio (la violenza subita da Lucrezia intorno al 509 a.C.), che per la sua valenza mitica costituisce un esempio che non ammette termini di paragone; nell'ultimo, sono richiamati episodi contraddistinti da contorni troppo sfumati, non funzionali alla ricerca. Si procede, quindi, partendo dall'analisi degli *exempla* del secondo gruppo, in cui è la virtù femminile ad essere messa a rischio: gli episodi sono quelli di Virginia<sup>6</sup>, della figlia di Publio Menio<sup>7</sup> (tentata compromissione della *puđicitia*) e di un'anonima *mater familias*<sup>8</sup> (parziale compromissione della *puđicitia* femminile).

Molto noto è l'aneddoto di Virginia<sup>9</sup>, la giovane plebea di cui si era invaghito il decemviro Appio Claudio, che tenterà invano di corrompere le virtù della fanciulla; la ragazza troverà la morte per mano del suo stesso padre, che la salverà così dal disonore. De Cristofaro individua il valore politico dell'episodio<sup>10</sup>, là dove la purezza della

*Ancient Rome*, Cambridge 2006; M.P. Baccari, *Alcune osservazioni sulla condizione della donna nel sistema giuridico-religioso romano*, in 'Fides Humanitas Ius'. Studi in onore di Luigi Labruna I, Napoli 2007; F. Lamberti, *Donne romane fra Idealtypus e realtà sociale Dal 'domum servare' e 'lanam facere' al 'meretricio more vivere'*, in *QLSD*. 4, 2014, 61-84; M.J. Bravo Bosch, *Mujeres y símbolos en la Roma republicana*, Madrid 2017.

<sup>6</sup> Val. Max. 6.1.2.

<sup>7</sup> Val. Max. 6.1.4.

<sup>8</sup> Val. Max. 6.1.8.

<sup>9</sup> Cfr. Dio. Hal. 11.28-37; Liv. 3.44-56; Diod. 12.24.2-5; Cic. *fin.* 2.20.66, 5.22.64; *rep.* 2.37.63; Pomp. D. 1.2.2.24 (*l.s. enchir.*); Auct. *Vir. ill.* 21; Oros. *hist. pag.* 2.13.6. Sull'episodio di Virginia, Ch. Appleton, *Trois épisodes de l'histoire ancienne de Rome: les Sabines, Lucrece, Virginie I*, in *RHDFE*. III, 1924, 592-670; G. Franciosi, *Il processo di Virginia*, in *Labeo* 7, 1961, 20-35; H. Geldner, *Lucretia und Verginia. Studien zur Virtus der Frau in der römischen und griechischen Literatur*, Mainz 1977; S.R. Joshel, *The Body Female and the Body Politic: Livy's Lucretia and Verginia*, in L.K. McClure (ed.), *Sexuality and Gender in the Classical World: Readings and Sources*, Oxford 2002; S. Freund, *Pudicitia saltem in tuto sit. Lucretia, Verginia und die Konstruktion eines Wertbegriffs bei Livius*, in *Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie* 136.3, 2008, 308-325; G. De Sanctis, *L'onore di Virginia e le XII Tavole*, in A. McClintock (a. c. di), *Storia mitica del diritto romano*, Bologna 2020.

<sup>10</sup> In ciò aderendo alla chiave di lettura fornita da De Sanctis, *L'onore di Virginia e le XII cit.* 172 ss.

morale e il rispetto del pudore della donna simboleggiano la somma *libertas* del *populus romanus*, che nessuno può scalfire o oltrepassare. Si passa quindi all'analisi degli ulteriori *exempla* rientranti nel gruppo: la punizione (ignota) inflitta da Publio Menio ad un suo liberto – che per errore aveva baciato sua figlia, compromettendo parzialmente la di lei *pudicitia*; e l'episodio di Metello Celere che accusa Gneo Sergio Silo di aver tentato di corrompere un'anonima *mater familias*, con *mens stuprosa*<sup>11</sup>. Diversi sono gli elementi che accomunano i tre episodi, come la presenza della figura maschile, che entra in scena come difensore dell'integrità della vittima, nonché lo scopo della punizione, che con il suo carattere preventivo (generale o speciale) funge da monito per la collettività. L'a. si chiede, quindi, se tali elementi ricorrano anche quando il destinatario dell'attentato alla *pudicitia* sia un uomo o se, in ipotesi di coincidenza di sesso tra autore e vittima, possano individuarsi delle caratteristiche peculiari. Per rispondere a tale quesito, si analizzano i tre *exempla* del gruppo successivo: l'accusa rivolta a Caio Scantinio Capitolino<sup>12</sup>; la *verberatio* di Publio Plozio<sup>13</sup>, il processo di M. Letorio Mergo<sup>14</sup>. Nel primo aneddoto il tribuno della plebe viene accusato di tentato *stuprum* ai danni del figlio dell'edile curule Marco Claudio Marcello e condannato per aver insidiato la *pudicitia* dell'offeso; la pena non è descritta dallo storico romano, ma certamente – secondo De Cristofaro – presentava dei caratteri di eccezionalità, legati alla riprovazione sociale verso comportamenti in grado di minare l'integrità, anche maschile, della *pudicitia*. Il secondo episodio è celebre fra i romanisti, perché legato all'abolizione della figura del *nexum* a seguito dell'approvazione della *lex Poetelia Papiria*. L'a. conduce l'analisi muovendosi anche tra le testimonianze, più ricche di particolari, che dell'episodio tramandano Dionigi di Alicarnasso<sup>15</sup> e Tito Livio<sup>16</sup>. I tre

<sup>11</sup> Sulla vicenda di Publio Menio, C. Cosentini, *Studi sui liberti. Contributo allo studio della condizione giuridica dei liberti cittadini I*, Catania 1948; W. Dürig, 'Disciplina'. *Eine Studie zum Bedeutungsumfang des Wortes in der Sprache der Liturgie und der Väter*, in *Sacris Erudiri IV*, 1952; P. Pescani, *Le 'operae libertorum'. Saggio storico-romanistico*, Trieste 1967; Langlands, *Sexual Morality in Ancient Rome* cit.; L. Caldwell, *Roman Girlhood and the Fashioning of Femininity*, Cambridge 2015. Sui problemi relativi all'identificazione di Metello Celere ed, in particolare, di Gneo Sergio Silo, nonché sulla datazione della vicenda, cfr., *ex multis*, M. Voigt, *Ueber die 'lex Cornelia sumtuaria'*, in *Königlich Sächsische Gesellschaft für Wissenschaften zu Leipzig*, Leipzig 1890, 272; F. Münzer, voce 'Sergius', n. 38, in *PWRE*, IIA/4, Stuttgart, 1923, col. 1719; E.S. Gruen, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Cambridge, 1968, 300 s.; Id., *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley-Los Angeles-London, 1974, 531; L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, 1984, 120; Dalla, 'Ubi Venus' cit. 96 nt.75.

<sup>12</sup> Val. Max. 6.1.7. Cfr. Plut. *Marc.* 2.3-4.

<sup>13</sup> Val. Max. 6.1.9.

<sup>14</sup> Val. Max. 6.1.11. Cfr. Dion. Hal. 16.4(8).2-3.

<sup>15</sup> Dion. Hal. 16.5(9).1-3: l'offeso, il cui nome non viene indicato, è – secondo lo storico greco – figlio del tribuno militare Publio. Per Valerio Massimo, al contrario, il ragazzo – indentificato in Tito Venturio – è figlio del console Venturio e il *generator* è Publio Plozio.

<sup>16</sup> Liv. 8.28.1-9. La vicenda, nel racconto liviano, è collocata nel 326 a.C. e vede come protagonisti Lucio Papirio e il giovane Gaio Publilio, offertosi come *nexum* per rimediare all'insolenza del *pater*:

storici concordano nel ricollegare la fustigazione del giovane *nexus* con il suo rifiuto di cedere alle insistenti lusinghe del creditore. Se per Dionigi, l'imputato viene giudicato colpevole di crimine capitale dai tribuni della plebe, per Valerio Massimo sono i consoli a riferire l'episodio al senato, che in via eccezionale, ordina la carcerazione del creditore. Riflettendo sulla *ratio* della condanna, l'a. concorda con quanto sostenuto da Pepe<sup>17</sup>, Dalla<sup>18</sup> e Cantarella<sup>19</sup>, per i quali è la *puđicitia* (come corollario della *libertas*) del cittadino romano, anche se *nexum*, ad essere preservata, perché la sua condizione non può essere equiparata a quella di uno schiavo: «l'antigiuridicità dell'abuso di potere da parte del creditore, il quale ritiene di poter utilizzare il corpo del debitore per soddisfare la propria lussuria, costituisce il punto focale della questione, comune alle tre versioni dell'episodio» (p. 97). Si procede quindi all'esame del processo al tribuno militare Letorio Mergo, che, accusato di aver tentato di sedurre il *cornicularius* del tribuno della plebe Cominio – nella versione tramandata da Valerio Massimo – decide di suicidarsi, ancor prima della celebrazione del processo di fronte alle centurie<sup>20</sup>. Da uno sguardo di insieme alle fonti relative ai tentativi di *stuprum* ai danni di uomini, secondo l'a. emerge una significativa differenza fra le fonti greche e quelle di tradizione latina: per i greci, l'atto pederastico è meritevole di condanna se derivante da costrizione fisica o morale; per i Romani, ogni attentato alla *puđicitia* (maschile o femminile) sarebbe condannabile *ipso facto*, senza alcuna valutazione della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo o della condotta criminosa dell'agente. Si procede quindi all'analisi dei casi di sospetta o conclamata impudicizia, in cui significativo è il ruolo del *pater* della vittima, che esercita il *ius occidendi* per riscattare l'onore della famiglia. Gli *exempla* considerati sono quelli di Ponzio Aufidiano, che uccide la figlia e il suo *pedagogus*, perché questi a tradimento l'aveva consegnata a Fanio Saturnino<sup>21</sup>; e di Publio Atilio Filisco, che eliminò la figlia perché volontariamente si era lasciata coinvolgere in un caso di *stuprum*<sup>22</sup> macchiandosi della perdita irreparabile della *puđicitia*. Ma la condotta di dubbia moralità dei sottoposti, che causa l'ira paterna, non riguarda solo le figlie, ma anche i *filii*, come nell'episodio che coinvolge il figlio di Fabio Eburno<sup>23</sup>. L'a. – che ricostruisce la vicenda servendosi anche delle informazioni fornite dallo pseudo Quintiliano<sup>24</sup> e da Orosio<sup>25</sup> – ritiene che il ragazzo, a causa delle sue dubbie

<sup>17</sup> L. Pepe, *Studi sull'esecuzione penale I*, Milano 1981, 187.

<sup>18</sup> Dalla, 'Ubi Venus' cit. 73 nt.7.

<sup>19</sup> E. Cantarella, *Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico*, Milano 2021<sup>5</sup>, 139 s.

<sup>20</sup> F. Münzer, voce 'Cominius', n. 2, in *PWRE*. IV, 7, Stuttgart 1900, col. 607; Id., voce 'Laetorius', n. 11, in *PWRE*. XII, 23, Stuttgart 1924, coll. 450 s.; T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic I* Oxford 1951; A.W. Zumpt, *Das Criminalrecht*, I.2; R. Pesaresi, *Studi sul processo penale in età repubblicana. Dai tribunali rivoluzionari alla difesa della legalità democratica*, Napoli 2005; Cantarella, *Secondo natura*<sup>5</sup> cit.; J. Pérez Carrandi, *Marginal Sexuality through the Poetry of Catulo, Martial and Juvenal*, in *Sig. his.* (online), XXIII.46, 2021.

<sup>21</sup> Val. Max. 6.1.3.

<sup>22</sup> Val. Max. 6.1.6.

<sup>23</sup> Val. Max. 6.1.5.

<sup>24</sup> Ps.-Quint. *decl. mai.* 3.17.

<sup>25</sup> Oros. *hist. pag.* 5.16.8.

abitudini sessuali, sia comparso davanti al *consilium domesticum* e sia stato in seguito condannato alla *relegatio ruri*; ma tale pena sarebbe apparsa insufficiente al padre del giovane, che avrebbe deciso di inviare dei sicari per uccidere il figlio. Con la sua condotta, però, Fabio Eburno si sarebbe macchiato di omicidio, in assenza dell'elemento legittimante l'esercizio del suo *ius occidendi*: «la *dubia castitas* del giovane, infatti, ha già costituito oggetto di valutazione, condanna e punizione, perciò il successivo omicidio è ingiustificato e quindi meritevole, a sua volta, di repressione» (p. 125). Dopo aver esaminato la vicenda che coinvolge il centurione Caio Cornelio<sup>26</sup>, accusato di aver abusato più volte di un giovane *ingenuus*, l'a. traccia un primo bilancio della sua analisi: prendendo le distanze dalle tesi di Gonfroy<sup>27</sup> e Lilja<sup>28</sup>, De Cristofaro evidenzia come gli *exempla* di Valerio Massimo non dimostrino il rifiuto dei Romani di età repubblicana delle relazioni tra uomini adulti e consenzienti; al contrario, gli aneddoti, ponendo l'accento sul valore della *puđicitia*, forniscono dati utili per ricostruire la reazione sociale della comunità rispetto alla condotta illecita, che condanna la violazione della virtù e non l'esistenza della relazione omoerotica. Pertanto, è possibile supporre la sostanziale indifferenza del diritto, fino al II a.C., in relazione alle condotte sessuali, fintanto che per il suo tramite non si violassero dei precetti giuridici.

Nel secondo capitolo, *Lex Scantinia* (pp. 139-204) l'a. si chiede quindi se tale disinteresse verso le espressioni della sessualità umana sia venuto meno nel prosieguo del tempo, analizzando il provvedimento di data e contenuto incerto da cui il capitolo prende il nome. Dopo l'analisi delle fonti (in particolare l'epistolario ciceroniano)<sup>29</sup> in cui si fa menzione della *lex* – che tradizionalmente si ritiene abbia introdotto disposizioni riguardanti le relazioni sessuali tra *virī* –, l'a. si sofferma sui problemi relativi alla datazione del provvedimento. Una prima ipotesi avanzata in dottrina e risalente all'età moderna<sup>30</sup> colloca la *lex Scantinia* tra il 228 a.C. e il 219 a.C., ricollegando la legge al processo di Caio Scantinio Capitolino (Val. Max. 6.1.7). In particolare, partendo da tale posizione, il Voigt<sup>31</sup> reputa la legge anteriore al 219 a.C., anno della morte di un esponente della *gens* Scantinia che, per rimediare al disonore subito dalla sua stirpe, avrebbe avanzato la proposta di legge; dello stesso avviso anche Cantarella<sup>32</sup> che data la legge intorno al 225 a.C. Tali tesi, però, non sono convincenti per De Cristofaro<sup>33</sup> perché non

<sup>26</sup> Val. Max. 6.1.10.

<sup>27</sup> F. Gonfroy, *Homosexualité et idéologie esclavagiste chez Cicéron*, in *Dialogues d'histoire ancienne* IV, 1978, 220.

<sup>28</sup> S. Lilja, *Homosexuality in Republican and Augustan Rome*, Helsinki 1983, 106 ss.

<sup>29</sup> Cic. *fam.* 8.12.2-3; 8.14.4; *Iuv.* 2.36-48; *Svet. dom.* 8; *Tert. monog.* 12; *Prud. peristeph.* 10.200-204; *Auson. epigr.* 99.

<sup>30</sup> P. Manutius, '*Antiquitatum Romanarum Pauli Manutii liber de legibus. Index rerum memorabilium*', Venetiis 1557.

<sup>31</sup> M. Voigt, *Ueber die 'lex Cornelia sumtuaria'*, in *Königlich Sächsische Gesellschaft für Wissenschaften zu Leipzig*, Leipzig 1890, 275.

<sup>32</sup> Cantarella, *Secondo natura*<sup>5</sup> cit. 147.

<sup>33</sup> In tal senso anche Dalla, '*Ubi Venus*' cit. 89.

suffragate dalle fonti. Un'ulteriore ipotesi<sup>34</sup> colloca la datazione della *lex* al 149 a.C. sulla base di POxy IV.668 (col.V.115-116), contenente un lacerto del cinquantesimo libro dell'epitome degli annali di Livio. Anche tale ipotesi ricostruttiva non appare persuasiva per l'a., dato lo stato notevolmente compromesso del brano, che lascia solo presumere lo svolgersi in quell'anno di un processo per *stuprum* che vide, nella veste di imputato o magistrato, un certo M. Scanzio. Dopo una rapida disamina delle diverse tesi avanzate in letteratura sul contenuto della *lex*, De Cristofaro propone un'ulteriore ipotesi di datazione del provvedimento, retrodatandolo al V-IV sec. a. C.: la *lex Scantinia* sarebbe stata avvertita dalla memoria collettiva come un «punto di riferimento 'culturale' per quanti intendessero giustificare, anche in punto di diritto, la propria avversione nei riguardi delle esperienze omoerotiche o degli individui manifestanti uno stile di vita disallineato dal loro sesso biologico» (pp. 180). Da qui il contenuto vario, per quanto ancora oscuro, del provvedimento che però difficilmente, sulla base delle scarse fonti disponibili, può ritenersi diretto a condannare le condotte non eterosessuali. L'a., quindi, riprende alcuni degli aneddoti di Valerio Massimo esaminati nel primo capitolo, ponendoli in relazione con la *lex Scantinia*; da questa nuova prospettiva di analisi sono esclusi sia l'episodio di Lucrezia, per i suoi tratti mitici, che i casi relativi ad attentati alla virtù femminile e maschile in cui la repressione è attuata tramite l'esercizio della *patria potestas* e del *ius occidendi* sui *fili*. Nei restanti casi, rileva l'a., le ipotesi richiamate dallo storico romano potrebbero essere state punite dalla *lex Scantinia*, già in vigore da alcuni secoli e l'aneddoto relativo a Caio Scantinio Capitolino – visto da molti studiosi come evento propulsivo del provvedimento – sarebbe stato semplicemente uno dei tanti processi celebrati sulla base della *lex* in parola. L'a. avanza quindi la sua ipotesi quanto al contenuto della *lex*: la legge avrebbe sanzionato solo il tentato o commesso *stuprum* violento o il *commercium stupri* con giovani *ingenui*, con la connessa previsione di un *iudicium populi* e comminazione di una sanzione variabile, che in base alle fonti, poteva consistere in una pena pecuniaria o nella pena di morte. Allo stesso modo, per avvalorare l'ipotesi ricostruttiva, l'a. analizza da un nuovo angolo di osservazione le fonti che espressamente fanno riferimento alla *lex Scantina*: la retrodatazione della legge permetterebbe di risolvere alcuni dei dubbi da esse sollevate in ordine sia alla tipologia di processo previsto dalla legge, sia alle parziali incongruenze riscontrabili nelle fonti più tarde (Tertulliano, Prudenzio e Ausonio), che per l'a. deriverebbero dal notevole lasso temporale che le separa dall'epoca di adozione del provvedimento. Concludono il capitolo due utili tabelle che permettono di orientarsi tra le molteplici fonti analizzate e i risultati raggiunti nel corposo secondo capitolo.

*Profili giuridici delle abitudini sessuali maschili* (pp. 205-302), è il titolo del terzo

<sup>34</sup> In particolare, P. Veyne, *L'homosexualité a Rome*, in *Communications* XXXV, 1982, 28; più cautamente W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962, 72 e F. Botta, 'Stuprum per vim illatum', 'iniuria in corpus', 'raptus'. *Profili dogmatici del reato di violenza carnale nelle fonti giuridiche fra terzo e nono secolo D.C.*, in *Ius Antiquum* X, 2002, 130 nt. 6 [= Id., 'Per vim inferre'. *Studi su 'stuprum' violento e 'raptus' nel diritto romano e bizantino*, Cagliari 2004, 22 s. nt. 5].

capitolo, in cui si analizzano ulteriori fonti di età repubblicana da cui è possibile trarre informazioni in ordine all'atteggiamento dei Romani rispetto alla sessualità maschile nei rapporti tra adulti maschi e consenzienti. Dopo aver esaminato alcuni brani di Polibio<sup>35</sup>, Aulo Gellio<sup>36</sup> e Festo<sup>37</sup> da cui emergono, tramite le parole di Catone il Censore, le prime tracce di una riflessione giuridica e politica sull'ammissibilità di rapporti omoerotici, l'a. si concentra sull'analisi di alcuni versi del *Curculio*<sup>38</sup> plautino, chiedendosi se il commediografo, nell'elenco di categorie di individui ai quali non è possibile accostarsi, faccia riferimento alla *lex Scantinia* o all'*edictum de adtemptata pudicitia*<sup>39</sup>, provvedimenti che pongono numerosi dubbi in merito a datazione e contenuto. A differenza di quanti<sup>40</sup> sostengono che i due interventi siano tappe consequenziali di un più ampio disegno finalizzato ad incrementare la difesa dell'integrità sessuale romana, l'a. ritiene che essi abbiano un contenuto non sovrapponibile: ribadendo la sua ipotesi ricostruttiva su retrodatazione e contenuto della *lex Scantinia*, viene sottolineato come – a differenza di quanto previsto dalla legge – con l'*edictum de adtemptata pudicitia*, si concesse «l'*actio iniuriarum* nelle ipotesi di *appellatio*, *adsectatio* e *comitis abductio* perpetrate nei confronti di una *mater familias*, di un *praetextatus* o di una *praetextata*» (p. 226).

Entrambi i provvedimenti erano – secondo quanto sostenuto dall'a. – complementari, prevedendo una tutela sul piano pubblicistico e privatistico in ipotesi di lesione della *pudicitia*. Dai versi della commedia emergerebbe ancora, secondo l'a., l'assenza in età repubblicana di una ostilità dei Romani verso i rapporti tra *viri*: ciò che emerge è lo sforzo di tutelare delle categorie più deboli ed in particolare, nel caso di specie, gli individui maschi adulti che non siano ancora in grado di gestire consapevolmente la propria sessualità e che corrano il rischio di mettere in atto comportamenti che possano attirare il discredito sociale. Ai fini dell'indagine, risulta decisivo per l'a. porre in luce quanto sia stato influenzato il contesto sociale romano dallo spirito ellenistico in merito alla sessualità a partire dal III sec. a.C. Dopo aver brevemente esaminato l'atteggiamento, nelle *poleis* greche – fra VI e II sec. a.C. – in relazione alle molteplici sfumature della sfera sessuale, l'a. evidenzia come la pederastia fosse per i greci l'idealtipo di relazione tra

<sup>35</sup> Polyb. 31.25.2-5.

<sup>36</sup> Gell. *noct. att.* 9.12.7-8; 10.23.4.

<sup>37</sup> Fest. voce *Obstinatus*.

<sup>38</sup> Plaut. *Curc.* 23-38.

<sup>39</sup> A. Guarino, *Le matrone e i pappagalli*, in Id., *Pagine di diritto romano VI. Casi e istituti del 'ius privatum'*, Napoli 1995; M.J. Bravo Bosch, *Algunas consideraciones sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia'*, in *Dereito* V.2, 1996; M. U. Sperandio, *'Dolus pro facto'. Alle radici del problema giuridico del tentativo*, Napoli 1998; D. De Lapuerta Montoya, *Estudio sobre el 'edictum de adtemptata pudicitia'*, Valencia 1999; S. Fusco, *'Edictum de adtemptata pudicitia'*, in *D@S*. IX, 2010; Ead., *Specialiter autem iniuria dicitur contumelia*, Roma 2020, 71 ss.; B. Musso Arratia, *'Adtemptata pudicitia'*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* XLII, 2020; A.M. Mannas, *'Minus peccare videtur'. Sul perimetro applicativo dell'edictum de adtemptata pudicitia*, in *TSDP*. XVI, 2023.

<sup>40</sup> Con distinguo riguardo a contenuto e datazione del provvedimento, C.A. Williams, *Roman Homosexuality*, Oxford 1999<sup>2</sup>, 132 ss.; Cantarella, *Secondo natura*<sup>5</sup> cit. 147 ss.

due maschi e come gli autori romani di stampo conservatore assunsero un atteggiamento ostile verso le pratiche – non solo sessuali – che gradualmente penetrarono nella società romana, viste come una minaccia alla rettitudine e morigeratezza dell’antico *mos maiorum*. De Cristofaro prende le distanze da quella parte della letteratura<sup>41</sup> che – utilizzando l’espressione ‘*mos Graecorum*’ come sinonimo di pederastia o di ‘omosessualità’ – riteneva che prima della ‘contaminazione greca’ i maschi romani avessero solo rapporti eterosessuali; l’ellenizzazione ha portato ad un confronto con nuovi modelli culturali, anche sessuali che si scontrarono a Roma con quella protezione dell’integrità sessuale dei soggetti deboli, come i giovani maschi, realizzata sia mediante interventi giuridici (come la *lex Scantinia* o l’*edictum de adtemptata pudicitia*) che regole sociali di condotta: è la commistione di questi due modelli che determina delle incrinature sul piano ordinamentale, con il sistema socio-giuridico romano che tentenna di fronte alle nuove abitudini sessuali. L’a. procede all’esame della vicenda, narrata in diverse fonti letterarie tardo- repubblicane e classiche<sup>42</sup>, che vede protagonista il senatore Lucio Quinzio Flaminio, che per compiacere il proprio amante – il giovane *scortum* Filippo – commise un omicidio, uccidendo un nobile della popolazione gallica dei Boi, venendo per questo espulso dal senato. L’episodio, alla luce delle svariate testimonianze in cui è riportato, dimostra ancora una volta, per l’a., come sul piano giuridico fossero irrilevanti le preferenze sessuali di un individuo. Non è la relazione con uno *scortum* ad essere condannata, ma l’efferato gesto compiuto per compiacerlo ad essere esecrato. Come mette in luce l’a., Livio pone l’accento sulla professione di Filippo, che consente di poter valutare il rapporto pienamente lecito, poiché il senatore non potrebbe mai considerarsi responsabile di violazione della *pudicitia* di chi esercita il meretricio; Plutarco presenta invece il rapporto come una relazione pederastica tra un uomo maturo e un giovane *ingenuus*. L’obiettivo di entrambi gli storici è quello di adattare al contesto storico la vicenda narrata, evitando possibili fraintendimenti quanto alla liceità della relazione. Nel concludere il capitolo, l’a. si sofferma sulle informazioni che in merito alla sessualità maschile possono trarsi dalle opere ciceroniane, evidenziando come, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale e di compromissione della *pudicitia*, le abitudini sessuali degli uomini sono utilizzate come «motivo di pettegolezzo [...] a sostegno di invettive aventi ad oggetto temi ben più sentiti e rilevanti» (p. 288). Lo stesso può affermarsi per i personaggi che ricoprono i ruoli di maggiore importanza istituzionale, per i quali il rigido canone comportamentale sessuale sembra quasi attenuarsi, quando determinate abitudini – che potrebbero intaccare il modello tradizionale del *vir* – sono accompagnate da attività, come la procreazione e la seduzione di donne, che ristabiliscono l’equilibrio nelle caratteristiche proprie della virilità romana.

Nell’ultimo capitolo, ‘*Muliebria pati*’ (pp. 303-324), l’indagine si concentra sulla verifica di ulteriori fonti, al fine di constatare l’eventuale esistenza di una riflessione giu-

<sup>41</sup> Cfr. E. Gibbon, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire* VIII, Basil 1788, 178.

<sup>42</sup> Cic. *Cat. Mai.* 12.42; *Sen. contr.* 9.2; *Val. Max.* 2.9.3; *Liv.* 39.42.5-12; *Plut. Marc. Cat.* 17.1-3; *Plut. Flam.* 18.2-4.

ridica su relazioni non inquadrabili nel canone della virilità romana. Dopo una breve disamina di D. 3.1.1.6 (Ulp. 6 *ad ed.*)<sup>43</sup> in connessione con *Tab. Heracl.* 122-123<sup>44</sup> – frammenti entrambi relativi alle conseguenze giuridiche del ‘*muliebria pati*’ –, si procede all’analisi di alcune fonti di età tardo repubblicana o che richiamano episodi verificatisi in quel periodo<sup>45</sup>. L’a. individua alcuni casi in cui, per volontà della vittima, si procede alla rimozione forzata della *pudicitia* dell’autore della condotta illecita. Il *vir* oltraggiato può condurre, infatti, una ‘vendetta privata’ tesa ad annullare la virilità maschile dell’offensore, esponendolo alle conseguenze sociali e giuridiche che ne derivano; né deve temere per eventuali conseguenze derivanti dalla sua condotta: pur in assenza di una previsione normativa che la legittimi, la vendetta viene avvertita come necessaria per ristabilire l’equilibrio alterato dalla condotta dell’offensore. Viene quindi analizzata brevemente la condizione degli schiavi, i quali sono i destinatari ‘naturali’ della lussuria del *vir*; essi, in quanto *res*, sono privi del carattere della *pudicitia* e la loro sottomissione sessuale non integra gli estremi di un illecito. Allo stesso modo i liberti<sup>46</sup> sono anch’essi oggetto di sfruttamento sessuale da parte del *patronus*, come se – conclude l’a. – da un punto di vista sessuale essi non siano mai realmente in grado di emanciparsi dal loro vecchio *dominus*. Una situazione che tuttavia sarà destinata a cambiare grazie alla riflessione giurisprudenziale avviata a partire dal II sec. d.C.

Il volume di Carlo De Cristofaro si presenta ricco di suggestioni e di spunti critici. L’a., muovendosi agevolmente nella vastissima bibliografia sul tema, dialoga cautamente con le fonti, conducendo in modo chiaro e puntuale la propria indagine, che si mostra scevra da condizionamenti semplificanti.

L’a. avverte la necessità di prendere le distanze da quelle impostazioni che, sulla scia dei progressi e delle battaglie sociali dell’epoca contemporanea, potrebbero portare ad appiattire la realtà del passato su quella odierna e – fedele a questa posizione – svolge

<sup>43</sup> D. 3.1.1.6 (Ulp. 6 *ad ed.*): *Removet autem a postulando pro aliis et eum, qui corpore suo muliebria passus est. si quis tamen vi praedonum vel hostium stupratus est, non debet notari, ut et pomponius ait. et qui capitali crimine damnatus est, non debet pro alio postulare. item senatus consulto etiam apud iudices pedaneos postulare prohibetur calumniae publici iudicii damnatus. et qui operas suas, ut cum bestiis depugnaret, locaverit. bestias autem accipere debemus ex feritate magis, quam ex animalis genere: nam quid si leo sit, sed mansuetus, vel alia dentata mansueta? ergo qui locavit solus notatur, sive depugnaverit sive non: quod si depugnaverit, cum non locasset operas suas, non tenebitur: non enim qui cum bestiis depugnavit, tenebitur, sed qui operas suas in hoc locavit. denique eos, qui virtutis ostendendae causa hoc faciunt sine mercede, non teneri aiunt veteres, nisi in harena passi sunt se honorari: eos enim puto notam non evadere. sed si quis operas suas locaverit, ut feras venetur, vel ut depugnaret feram quae regioni nocet, extra harenam: non est notatus. his igitur personis, quae non virtutis causa cum bestiis pugnaverunt, pro se praetor permittit allegare, pro alio prohibet. sed est aequissimum, si tutelam vel curam huiusmodi personae administrent, postulare eis pro his, quorum curam gerunt, concedi. qui adversus ea fecisse monstretur, et pro aliis interdicta postulatione repellitur et pro aestimatione iudicis extra ordinem pecuniaria poena multabitur.*

<sup>44</sup> *Tab. Heracl.* 122-123 (FIRA, I 2): [...] *queive corpore quaestum / fecit fecerit* [...].

<sup>45</sup> *Cat.* 15.14-19; *Cat.* 16.1; *Val. Max.* 6.1.13.

<sup>46</sup> *Svet. Teren.* 1.1; *Cic. Verr.* 2.3.134; *Hor. od.* 2.2.9-12; *Tibul. eleg.* 4; *Val. Max.* 6.1.6.

un accurato studio che ha il merito di restituire la complessità dei rapporti tra *viri*. In tal modo, si evita il rischio di tradire la portata di un fenomeno culturale e sociale, prima ancora che giuridico, estremamente vario e oggetto anche di valutazioni contrastanti, quale quello della sessualità maschile nell'esperienza romana.

Gaetana Balestra  
Università del Salento  
gaetana.balestra@unisalento.it

